



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 64 DEL 30/11/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemiladieci**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Peraldo	SI		14	PIROVANO Angelo	SI	
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	MAGGI Angelo	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	BONANOMI Martino	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

SINDACO: Questo regolamento abbastanza snello è stato richiesto d parte degli uffici prima di approvare il bando della riscossione coattiva. Tra i regolamenti del Comune di Osnago ci sono una serie di regolamenti specifici, di dettaglio sui singoli tributi, non c'è questo. Dato che il regolamento era abbastanza tecnico, ho mandato ai membri dell'apposita commissione il testo proposto agli uffici chiedendo se ci fosse necessità di riunirci per parlarne. Non ho avuto risposta dal presidente Maggi, quindi presumo che non ci fossero cose particolari, dico due parole solo per presentarlo, poi eventualmente vediamo se ci sono cose da chiarire. Il regolamento detta sostanzialmente le norme relative alle procedure e alle modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote, tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi. Dà dei criteri generali e poi ovviamente ci sono le discipline specifiche per ogni tributo in base al relativo regolamento. Entrerebbe in vigore il primo gennaio 2011 e sostanzialmente l'articolo 3 determina l'aliquota e le tariffe; l'articolo 4 disciplina le modalità con cui effettuare riduzioni, esenzioni. Le forme di gestione sono disciplinate dall'articolo 5; all'articolo 6 le funzioni e i poteri del funzionario responsabile individuato dalla Giunta; l'articolo 8 l'attività di controllo delle entrate; all'articolo 9 disciplina del rapporto con i cittadini. 10 e 11 regolano l'accertamento delle entrate tributarie e non tributarie; il 12 il contenzioso; il 13 le sanzioni; il 14 regola l'autotutela. Quindi, un regolamento snello, di criteri generali e sostanzialmente di applicazione della legge, va a riempire i vuoti dei vari regolamenti singoli. Questo è quanto. Chiedo se ci sono osservazioni.

CONS. MAGGI: Io ho esaminato il regolamento e non ho ritenuto opportuno convocare la commissione visto tutti i regolamenti, anche se c'è una cosa che mi rende un po' perplesso. La parte normativa e tecnica mi va bene, non c'è problema: è la questione della minima cifra per i rimborsi, cioè il rimborso viene dato al cittadino quando l'amministrazione chiede una cifra superiore a quella che gli spettava. Se adesso io pongo la questione a 10,33 mi pare che era la vecchia 20.000 di rimborso minimo, potrei benissimo caricare il cittadino con errori, chiamiamoli formali, dell'amministrazione. Non so, carico il cittadino di 5 euro in più e poi non gli do più il rimborso. Mi sembra un metodo un po' pericoloso dal punto di vista della correttezza.

CONS. BRAMBILLA: L'articolo 20 importi minimi, dunque se interpreto bene. Chi deve pagare fino a 10,33 o 16,53 non paga. Viceversa, il cittadino che ha diritto al rimborso 10,33 o 16,53 non gli viene liquidato per compensazione, dovrebbe essere così. In effetti però, nel caso dell'esazione minima sono d'accordo, nel caso del rimborso qui di solito siamo davanti al ricorso, cioè c'è il cittadino che ha fatto ricorso perché ha pagato di più e vuole indietro i suoi quattrini. In questo caso, non so se applicare il minimo perché c'è un ricorso, probabilmente lui ha pagato di più di 10, avrà pagato ... del 20, importi minimi.

SINDACO: La logica che era stata seguita, tra l'altro ero andato a parlare con il funzionario perché avrei voluto arrotondare questa cifra, però dice: dovete cambiare tutti gli altri regolamenti. Va bene, poi li cambieremo. Pazienza, perché il 10,33 è ancora un residuo delle lire. Quello che loro dicono, un conto è quanto devi fare pagare, un conto è il rimborso. La logica è sempre stata quella di dire che per queste cifre costa quasi di più la pratica che, poi è chiaro che nel caso del cittadino, pensiamo che per 10 euro alla fine effettivamente si tratta di poca roba. Certo, è chiaro che uno dal punto di vista formale potrebbe dire: avete sbagliato. A parte che avete sbagliato, è lui che li ha versati nel caso, perché di fatto noi a parte il caso della T.I.A. dove emettiamo noi il bollettino, per il resto si tratta di versamenti fatti dal cittadino.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Qui nel caso è un suo "errore", però parliamo di cifre di questo genere. Ogni anno mettiamo a bilancio una certa cifra di rimborsi ai cittadini per pagamenti eccessivi quindi c'è un avanti e indietro di soldi da questo punto di vista perché gli errori succedono. Onestamente, non è mai venuto nessuno a lamentarsi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di adottare il regolamento generale delle entrate comunali al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

Visto l'allegato "Regolamento generale delle entrate comunali", che si compone di n. 21 articoli;

Ritenuto che il suddetto regolamento sia meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento generale delle entrate comunali" che, composto da n. 21 articoli, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che al regolamento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, nel sito internet del Comune e avviso nella Gazzetta Ufficiale;
3. Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e che dovrà essere trasmesso, unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diverrà esecutivo;
4. Di demandare ad atti successivi l'eventuale adeguamento dei vari regolamenti comunali già emanati e disciplinanti le singole risorse di entrata a quanto disposto dal presente regolamento di carattere generale.

REGOLAMENTO

GENERALE

DELLE

ENTRATE

COMUNALI

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 – Aliquote e tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni

**TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10- Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 – Contenzioso tributario
- Art. 13 – Sanzioni tributarie
- Art. 14 - Autotutela

**TITOLO III
RISCOSSIONE**

- Art. 15 – Riscossione
- Art. 16 – Crediti inesigibili
- Art. 17 – Rimborsi e rateazioni
- Art. 18 – Misura degli interessi
- Art. 19 – Divieto di compensazione sui versamenti
- Art. 20– Importi minimi

**TITOLO IV
NORME FINALI**

- Art. 21 – Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità Regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti del comune, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il responsabile del settore predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità rispettando la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate le forme di gestione, anche disgiuntamente, previste dall'art.52 del D. Lgs 446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente le entrate tributarie di propria competenza. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario responsabile in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione specifica;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei settori ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio competente può inviare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

I rapporti dell'Amministrazione comunale e per essa del Responsabile delle entrate con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11 **Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica) determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del settore" (o del procedimento). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12 **Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13 **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 Autotutela

Il Responsabile del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.

Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Settore deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 15 Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del settore, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dalle norme: DPR 29/9/1973 n. 602 e sue modifiche ed integrazioni, riscossione mediante ruoli, RD 14.04.1910 n. 639 e sue modifiche ed integrazioni, ingiunzioni.

Art. 16 Crediti inesigibili

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del settore interessato, previa verifica del responsabile del settore finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal rendiconto i crediti inesigibili.

Art. 17 Rimborsi e rateazioni

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del settore competente o quando previsto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del settore può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Per i debiti di natura tributaria relativi alle annualità pregresse, nonché per i debiti di natura patrimoniale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e DPR 43/1988, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Durata massima ventiquattro mesi;
- Decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazioni.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

Art. 18 Misura degli interessi

La misura annua degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per rimborsi di tributi locali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19 Divieto di compensazione sui versamenti

E' fatto divieto per il contribuente di compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, salvo espresso provvedimento del funzionario responsabile del tributo, con il quale vengono liquidate le somme a debito e gli interessi maturati ad una certa data.

Art. 20 Importi minimi

Gli importi minimi per l'esecuzione di versamenti o rimborsi dei tributi comunali, al netto di eventuali sanzioni e interessi, sono stabiliti nella misura seguente:

- **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,33
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,33
- **TOSAP:**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,33
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 16,53
 - Rimborso dell'imposta € 10,33
- **TIA**
 - versamento ordinario dell'imposta € 10,33
 - Versamento a seguito attività di controllo, accertamento,

	liquidazione da parte dell'ufficio	€ 16,53
•	Rimborso dell'imposta	€ 10,33
•	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
•	versamento ordinario dell'imposta	€ 10,33
•	Versamento a seguito attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio	€ 16,53
•	Rimborso dell'imposta	€ 10,33


TITOLO IV NORME FINALI

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla norme che regolano ogni singolo tributo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

A decorrere dalla predetta data al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 25.11.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE





COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

664 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : 24 DIC 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa